

# **IMPOSTA UNICA COMUNALE**

## **REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

(Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 09 luglio 2014)

## **INDICE**

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 - Istituzione.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 - Presupposto impositivo.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 - Base imponibile.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 - Aliquote.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 - Soggetto attivo.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 - Soggetto passivo.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8 - Decorrenza.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 9 - Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal comune.....</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO II – ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10 - Esenzioni.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 11 – Esenzioni, agevolazioni e riduzioni facoltative.....</b>	<b>6</b>
<b>TITOLO III - DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, ACCERTAMENTO E RIMBORSO.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 12 - Dichiarazione.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 13 - Riscossione.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 14 - Modalità di versamento.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 15 - Funzionario responsabile.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 16 - Accertamento.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 17 - Rimborso.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo.....</b>	<b>10</b>
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 19 - Normativa di rinvio.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 20 - Entrata in vigore.....</b>	<b>10</b>

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Corridonia, dell'imposta unica comunale (denominata "IUC") limitatamente alla componente relativa al Tributo per i servizi indivisibili (denominato "TASI"), di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

#### **Art. 2 – Istituzione**

1. A decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2014 è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di determinazione delle aliquote della TASI.
2. L'applicazione della TASI è disciplinata dall'art. 1, commi da 669 a 700, della citata L. n.147/2013 e s.m.i. e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia, efficienza, funzionalità e trasparenza.

#### **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo ed a qualsiasi uso adibiti, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Nei fabbricati sono comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2<sup>o</sup>, lettere a), b), c) e d), del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., escluse dal pagamento dell'IMU.

#### **Art. 4 – Base imponibile**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti il comune con propria delibera determina per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del comune.
4. Le deliberazioni di cui al precedente comma, già adottate dal Comune e riferite all'imposta comunale sugli immobili ed all'imposta municipale propria sono applicabili anche ai fini della TASI.

## **Art. 5 – Aliquote**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs. n.446/1997, può ridurre fino all'azzeramento.
2. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
3. Nell'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011. n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.mi..
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del citato D.L.n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L.n.214/2011 e s.m.i., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille.
5. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

## **Art. 6 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

## **Art. 7 – Soggetto passivo**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso/parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento deve essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, la TASI dovuta può essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'importo complessivo. Con delibera del Consiglio Comunale tale percentuale può essere variata di anno in anno in sede di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale non si applica l'eventuale detrazione applicata dal Comune alle abitazioni principali.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Le detrazioni di imposta previste ai fini della TASI dalla normativa vigente o dal presente Regolamento spettano soltanto al titolare del diritto reale dell'unità immobiliare adibita dallo stesso ad abitazione principale ed alle relative pertinenze.

#### **Art. 8 – Decorrenza**

1. La TASI è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protrato il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. Analogo trattamento si applica alle detrazioni di imposta previste ai fini della TASI dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione o della detenzione, purché tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. A tal fine, il mese durante il quale l'occupazione o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. A ciascun anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal comune**

1. Con deliberazione dell'organo competente sono determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi, sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. I servizi indivisibili del comune alla cui copertura la TASI è diretta sono i seguenti: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico; Polizia municipale; Biblioteche, musei e pinacoteche; Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale; Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti; Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo; Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; Illuminazione pubblica e servizi connessi; Urbanistica e gestione del territorio; Protezione civile; Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente; Servizio necroscopico e cimiteriale.

3. Nella deliberazione di determinazione delle aliquote della TASI sono specificati i servizi indivisibili ed i relativi costi che sono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune con l'indicazione della previsione dell'entrata tributaria e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale ed a determinati settori di attività.

## **TITOLO II**

### **ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

#### **Art. 10 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come di seguito richiamati:
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e s.m.i.;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
  - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) e s.m.i., fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati al tributo indipendentemente dalla destinazione di uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985 n. 222.

2. Nel caso gli immobili di proprietà del comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

#### **Art. 11 – Esenzioni, agevolazioni e riduzioni facoltative**

1. Nella deliberazione di approvazione delle aliquote l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
- a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Le riduzioni applicate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al comune ai fini dell'agevolazione.

### **TITOLO III**

#### **DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, ACCERTAMENTO E RIMBORSO**

##### **Art. 12 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi di imposta sono tenuti a dichiarare tutti gli immobili posseduti o detenuti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte in Catasto.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TIA1, della TIA2, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota di imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione alle unità immobiliari la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritte in Catasto, ovvero che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni di imposta.

9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.
10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

### **Art. 13 – Riscossione**

1. In deroga all'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24 secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del citato D.Lgs. n.241/1997, in quanto compatibili.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997, affidare la riscossione della TASI al soggetto al quale risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, ovvero del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) vigente nell'anno 2013 per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dall'occupante.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Per il solo anno 2014 non sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie, né richiesti interessi moratori ai contribuenti che effettuano il versamento dell'acconto della TASI dopo la data del 16 giugno 2014, ma entro la data del 16 luglio 2014.
5. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

### **Art. 14 – Modalità di versamento**

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
  - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;



- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
  - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
  4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
  5. In caso di decesso del soggetto passivo di imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e la data di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

#### **Art. 15 – Funzionario responsabile**

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI.

#### **Art. 16 – Accertamento**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e s.m.i.
3. Per l'accertamento, la riscossione, il rimborso, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 693, della citata L. n.147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 698, della citata L. n.147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il comune può applicare la sanzione amministrativa di € 100,00.

### **Art. 17 – Rimborso**

1. La somma da rimborsare può essere compensata, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, con gli importi dovuti dal contribuente al comune a titolo di TASI dell'anno successivo.

### **Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo**

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal comune avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili, ovvero mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i., ove applicabile per legge alle entrate dei comuni.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 19 – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 161 a 170, della citata L. n. 296/2006, nell'art. 13 del citato D.L. n.201/2011 convertito nella citata L. n.214/2011 e s.m.i., ove direttamente applicabili, nonché le altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 20 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1<sup>a</sup> gennaio 2014.
2. Le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente regolamento entrano in vigore a partire dal 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno di adozione della delibera del Consiglio Comunale con la quale viene modificato e/o integrato il presente regolamento, qualora l'adozione della predetta delibera avvenga entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione relativo allo stesso anno fissato dalle autorità competenti in materia. Qualora l'adozione della delibera del Consiglio Comunale recante modificazioni e/o integrazioni al presente regolamento avvenga dopo il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione relativo allo stesso anno fissato dalle autorità competenti in materia, le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente regolamento entrano in vigore a partire dal 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della predetta delibera.